BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.LGS. N. 163/2006, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA, PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO (COMUNI E COMUNITA'), E/O PER GLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 BIS DELLA L.P. N. 23/1990 E S.M. E DELL'ART. 39 BIS, COMMI 2 BIS E 3, DELLA L.P. N. 3/2006. ANNO 2015 – 2016. CIG: 63225258AD

SCHEMA DI CONVENZIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACC. _____

N. DI PRATICA FOSE _____

CONVENZIONE QUADRO

- redatto nella forma di scrittura privata -

CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, PER LE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O GLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA, PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PRO-VINCIA DI TRENTO (TRA CUI COMUNI E COMUNITÁ) E/O PER GLI ALTRI ENTI E SOCIETÁ LEGITTIMATE AI SENSI DELL'ART. 39 BIS, COMMI 3 E 3 BIS, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3. ANNO 2015 - 2016 (in seguito per brevità "Convenzione per la fornitura di energia elettrica 2015").

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) _____

TRA

La **Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (di seguito anche APAC)**, con sede in Trento – Via Dogana, 8, in persona del _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____

E

_____, sede legale in ___, Via ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 6
ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 7
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 8
ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE 8
ARTICOLO 5 – DURATA 9
ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE 9
ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 11
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 12
ARTICOLO 9 - SERVIZI CONNESSI 13
ARTICOLO 10 - VERIFICHE ISPETTIVE 14
ARTICOLO 11 - SUPERVISIONE E CONTROLLO 14
ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVI DOVUTI , MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 14
ARTICOLO 13 – CESSIONE DEI CREDITI 16
ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO 17
ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 19
ARTICOLO 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE 19
ARTICOLO 17 - TRASPARENZA 19
ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA 20
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 20
ARTICOLO 20 - CAUZIONE DEFINITIVA 21
ARTICOLO 21 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 22
ARTICOLO 22 – PENALI 23
ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA PER INADEMPIMENTO 25
ARTICOLO 24 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA 26
ARTICOLO 25- RECESSO 27
ARTICOLO 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 27
ARTICOLO 27 – FORMA DEGLI ATTI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE 28
ARTICOLO 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 28
ARTICOLO 29 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI 28
ART. 30 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 28
ARTICOLO 31 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 29
ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE 29

PREMESSO CHE:

1) nel presente documento e in tutti i suoi allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

   Amministrazione/i Contraente/i: le amministrazioni e gli altri enti e società che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 bis della l.p. n. 23/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 39 bis, commi 3 e 3 bis, della l.p. n. 3/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono legittimate ad utilizzare la Convenzione.

   APAC: Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti;

   Convenzione: la Convenzione stipulata tra l'APAC e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

   Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

   Ordinativo di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture e/o servizi richiesti;

   Parte: APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");

   Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente sul sito il cui indirizzo è: www.mercurio.provincia.tn.it, gestito tramite strumenti di "Information Technology";

2) il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 *(Legge sui contratti e sui beni provinciali),* al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta provinciale – per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse – i poteri di:
   a. organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
   b. definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;
3) il comma 2 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 *(Legge sui contratti e sui beni provinciali),* prevede inoltre che nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti

locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale;

4) in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge, l'art. 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), come modificato da ultimo dall'art. 39 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della legge provinciale n. 3/2006, operando come centrale di committenza;
5) il sistema introdotto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni provinciali;
6) la stipula della presente Convenzione:
    a. non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti;
    b. non è fonte di alcuna obbligazione per APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
7) i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;
8) per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, come definite al precedente punto 1) delle premesse del presente documento, nulla può essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, è tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati e inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico;
9) APAC, in esecuzione dei compiti assegnati a essa dalla Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del Fornitore per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario e indetta con Bando di gara

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;

10) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra indetta da APAC e il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato, in sede di gara, la volontà di impegnarsi a effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati;
11) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compresi il Capitolato Tecnico, il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
12) il Fornitore ha presentato, ai fini della stipulazione della presente Convenzione, la cauzione definitiva, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, rilasciata dalla _____ e avente n _____ per un importo di Euro _____= (_____), pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo stimato, al netto del ribasso, e pari ad Euro _____= (_____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
13) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
14) il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione; il Fornitore si impegna a rinnovare la polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione
15) in conformità alla determinazione del Dirigente del_____ n. _____ di data _____;

- ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara e il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché il Capitolato tecnico, i suoi allegati "Dati di sintesi" e "Report Mensile", e l'Offerta Economica del Fornitore, che previa verifica e sottoscrizione delle parti, vengono allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La presente Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.
2. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili d'inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la medesima, APAC e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro, possono concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
3. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata da:
   a) Convenzione, Capitolato Tecnico, Allegato al Capitolato tecnico "Report Mensile", Allegato al Capitolato tecnico "Dati di sintesi", Offerta Economica e i suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
   b) L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e. i.;
   c) L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e. i.;
   d) L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. e. i.;
   e) disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
   f) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile;
   g) norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
   h) Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
4. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
5. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le Parti possono concordarne le opportune modifiche sostituendo le stesse con altre previsioni che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
6. Per le modalità di utilizzazione della Convenzione e di conclusione dei singoli Ordinativi di Fornitura, si rinvia ai successivi articoli della presente Convenzione e al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura da parte del Fornitore in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di Energia elettrica, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a fornire energia elettrica nella misura richiesta dalle medesime con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 200 GWh (duecento Gigawattora).
3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli Ordinativi di Fornitura conclusi dalle Amministrazioni Contraenti e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni medesime nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
4. Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura non è impegnativo per le Amministrazioni Contraenti, ma è riferito ai consumi effettuati nell'anno precedente.
5. APAC si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, siano esauriti o si prevede sia esaurito il quantitativo massimo, al Fornitore può essere chiesto, e lo stesso ha l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo, sino a concorrenza del 20 % (venti per cento) dei quantitativi di contratto, ai sensi del comma 1, dell'art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo articolo 5, comma 1.
2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui alle premesse della presente.
3. Al fine dell'attivazione della fornitura di energia elettrica, l'Amministrazione contraente emette in favore del Fornitore un Ordine di acquisto elettronico, come specificato al precedente art. 3. Tale ordine sarà gestito tramite il sistema Mercurio, di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, attraverso l'utilizzo del relativo Negozio Elettronico, secondo le indicazioni e modalità previste nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico.

4. Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in suo nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all'assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall'estero.
5. Sono a carico del Fornitore eventuali spese di trasporto ovvero qualsiasi altro costo afferente l'erogazione della fornitura sia da parte delle Amministrazione che da parte della Committente.

ARTICOLO 5 – DURATA

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà scadenza dopo 12 (dodici) mesi, salvo l'esaurimento del quantitativo massimo fissato, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3 comma 5. Resta inteso che per durata della Convenzione s'intende il periodo entro cui le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
2. I singoli Contratti di fornitura, conclusi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, avranno durata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della stessa Fornitura, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dall'art. 5 del Capitolato Tecnico. La durata degli ordinativi di fornitura, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 3 (tre) mesi successivi dalla data di scadenza della convenzione.
1. Non è comunque possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo di cui all'art. 3, comma 2, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi siano successivamente affidati a ditte diverse dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
2. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi altresì alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse

necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore s'impegna espressamente a:
   a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione;
   b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
   c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e a APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione;
   d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
   e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva ragione;
   f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e a APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonchè negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
   g) non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
   h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
   i) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni

Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui al successivo art. 10, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
9. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
10. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
11. Durante tutta la durata della Convenzione, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, APAC potrà effettuare delle verifiche a campione sull'andamento della fornitura, al fine di accertare la corrispondenza tra l'importo richiesto nelle fatture e la fornitura effettivamente eseguita, come specificato al successivo art. 10.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore s'impegna, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
    a. assistere le Amministrazioni Contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
    b. stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione Contraente il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
    c. garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nella Convenzione;
    d. manlevare e tenere indenne APAC, nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni

derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Il Fornitore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale dell'APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico relativo alla Convenzione al fine di:
   - ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, il Fornitore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
   - monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.
3. Il Fornitore si impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei punti di prelievo indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione.
4. Il Fornitore si impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 8 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di energia verde per le Amministrazioni che attivano l'opzione verde nell'Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei punti di prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% (cinquanta per cento) del massimale della Fornitura.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, ove APAC abbia accettato il logo o marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo deve mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti, che hanno attivato l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura, il logo o marchio proposto, secondo i termini della licenza d'uso proposta. E' facoltà delle Amministrazioni contraenti non accettare il logo o marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni contraenti chiedere al Fornitore di modificare il suddetto logo o marchio e/o la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni contraenti, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il logo o marchio proposto.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi 1,2 e 3, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 9 - SERVIZI CONNESSI

1. APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare all'APAC secondo i termini e le modalità specificate nel Capitolato tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dall'APAC.
2. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali.
3. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di attivazione della Convenzione, un call center, comunicando un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    a. richieste di informazioni circa la Convenzione;
    b. ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
    c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
    d. richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
    e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;

f. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT.

ARTICOLO 10 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e/o ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti.
3. Al fine delle verifiche inerenti la regolarità e la correttezza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, APAC può avvalersi anche di altri enti od organi accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005.
4. Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la correttezza del processo di fatturazione a quanto prescritto nella presente Convenzione e nell'ulteriore documentazione contrattuale, APAC potrà effettuare, anche avvalendosi di un Organismo terzo, appositi controlli.
5. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, APAC, in conformità a quanto previsto al successivo art. 24, si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.
6. I costi delle verifiche di cui al presente articolo, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, sono a totale carico del Fornitore, fino a un importo massimo complessivo di Euro 2.500,00 (duemilacinquencento/00). In tali casi, APAC, può rivalersi anche attraverso cauzione prestata dal Fornitore di cui al successivo art. 20.

ARTICOLO 11 - SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dall'APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008, provvedono a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVI DOVUTI , MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, come specificati all'art. 10 del Capitolato Tecnico, sono quelli indicati nell'Offerta economica del Fornitore. I prezzi della fornitura restano fissi per tutta la durata della fornitura/convenzione.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla data di attivazione, di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico, e si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa, il cui adeguamento potrà avvenire con cadenza semestrale, a partire dalla data di stipula della presente Convenzione. Eventuali aggiornamenti, di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, saranno valutati sulla base di una istruttoria condotta dalla Committente, come previsto dallo stesso articolo.
6. I predetti corrispettivi sono fatturati con cadenza mensile e sono corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. I predetti corrispettivi devono essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore e comunicato dal medesimo, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, il CIG derivato, il codice IPA dell'Ammnistrazione contraente nonché il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. Su richiesta dell'Amministrazione il Fornitore è tenuto a predisporre un'unica fattura che comprenda più POD secondo raggruppamenti forniti dall'Amministrazione e comunicati al momento dell'attivazione della fornitura di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico.
8. A ogni fattura dovrà essere allegata la reportistica prevista di cui all'art. 12 del Capitolato tecnico. L'omessa allegazione alla singola fattura di tale reportistica comporta la sospensione del pagamento della medesima fattura da parte dell'Amministrazione contraente fino all'invio della stessa.

9. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Il pagamento del saldo dell'ultima fattura verrà effettuato da parte dell'Amministrazione contraente soltanto a seguito dell'invio dei dati previsti di cui all'art. 13 del Capitolato tecnico.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni siano state pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito dal precedente comma 6, salvo quanto previsto al precedente comma 8 e 10, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi n. 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, in alternativa, di:
    a. procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura dopo aver assicurato l'effettivo passaggio (switching) dei punti di prelievo presso il relativo esercente il servizio di salvaguardia o maggior tutela secondo quanto gli sarà comunicato dal distributore locale;
    b. applicare le disposizioni previste dalla deliberazione AEEGSI n. 04/2008 e s.m.i..
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore può sospendere la fornitura e/o la prestazione delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nel precedente comma 12.
14. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Ordinativi di Fornitura e/o la Convenzione, si possono risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e da APAC, ciascuno per quanto di propria competenza.
15. APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 13 – CESSIONE DEI CREDITI

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le

medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

[In caso il Fornitore abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può ricorrere al subappalto, entro il limite massimo del 30%(trenta per cento) dell'importo contrattuale.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, ad APAC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato da APAC. Il Fornitore s'impegna a depositare presso APAC medesima, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, APAC procede a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non sarà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne APAC e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine suddetto, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

10. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore, attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le singole Amministrazioni Contraenti, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procedono alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, le Amministrazioni devono inviare le risultanze dell'istruttoria corredate dalla relativa documentazione ad APAC, la quale, sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, può disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, APAC può risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti gli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e ponderera in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti in Convenzione.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, APAC revoca l'autorizzazione al subappalto.
17. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, APAC non autorizza il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

[In caso il Fornitore non abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e APAC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.
2. Qualora sia promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o APAC sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

ARTICOLO 17 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:
    a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
    b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
    c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
    d. dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e

seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero il Fornitore non rispetti per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di APAC di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o all'APAC.
5. Il Fornitore può citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. APAC tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa, nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio ad APAC da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Gli stessi soggetti consentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario e il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il relativo sito internet. La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, ad APAC avviene anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Fornitore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a favore di APAC e delle Amministrazioni Contraenti del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti gli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dell'Ordinativo, la cauzione definitiva è ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni, in caso di risoluzione della Convenzione la stessa è trattenuta da APAC.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/APAC hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti/APAC, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo di 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono ad APAC i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

   Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati ad APAC direttamente dal Fornitore.

8. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta da APAC.
9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di APAC.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o APAC hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

ARTICOLO 21 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori,

nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 22 – PENALI

1. Per ogni giorno ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave e accertata negligenza imputabile al distributore, nonché nel caso in cui le informazioni fornite siano difformi da quelle presenti negli archivi del distributore, rispetto alla data di attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 1 ‰ (un per mille) del valore del Contratto di Fornitura, IVA esclusa, e comunque non inferiore a 10,00 (dieci/00) Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli atti di gara. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizia a essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione Contraente l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore deve farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero deve rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.
3. Per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni Contraenti possono applicare al Fornitore, a partire dalla data della contestazione e con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10, una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 ‰ (un per mille) dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicano al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fattura non sia prodotta in modo corretto.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad APAC ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui all'articolo 9, comma 1, della Convenzione e art 14, comma 1, del Capitolato tecnico, per la trasmissione della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa, APAC può applicare, con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10, al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

5. Qualora il Fornitore invii la comunicazione di cui all'art. 14, comma 4, del Capitolato Tecnico, in modo tardivo rispetto a quanto ivi previsto, APAC, può applicare, con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10, al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Per la mancata operatività del Call Center, di cui all'art. 9, comma 3, della Convenzione, non imputabile ad APAC ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, APAC può applicare una penale, con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10, pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile ad APAC ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, nella mancata messa a disposizione o comunicazione del Responsabile della Fornitura o del Responsabile tecnico di cui all'art. 15 del Capitolato Tecnico, APAC potrà applicare, con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10, al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento per maggior danno.
8. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di energia verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, è tenuto, fatto salvo al risarcimento del maggior danno, a:
    a. - assolvere, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con l'Amministrazione Contraente e a corrispondere alle stesse una penale pari a un importo di 0,05 (zerovirgolazerocinque) Euro/cent per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

       - *ovvero*, alla restituzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione per l'opzione verde, e a corrispondere alla stessa una penale pari ad un importo di 0,10 (zerovirgoladieci) Euro/cent per ogni kWh erogato nella fornitura del punto di prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

    b. al pagamento ad APAC di una penale di ammontare pari a 0,05 (zerovirgolazerocinque) Euro/cent per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, devono essere contestati al Fornitore per iscritto da APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in questo ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono sempre essere comunicati in ogni caso, per conoscenza, ad APAC.
10. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

11. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC, il Fornitore deve comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima APAC a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
12. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
13. Ciascuna singola Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti di cui all'art. 145, D.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
15. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
16. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, può trovare applicazione l'articolo 24, comma 3, lettera i) della Convenzione.

ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA PER INADEMPIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto della presente Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, APAC o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a mettere formalmente in mora, tramite PEC, il Fornitore, fissando contestualmente un termine finale

essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, APAC o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, procedono a dichiarare la risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso al Fornitore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per APAC o le Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi e ripetute dalle quali APAC possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Fornitore a far fronte agli impegni assunti con la presente Convenzione, la medesima si riserva sin d'ora la facoltà, di risolvere la Convenzione in vigore, per colpa e in danno del Fornitore, dandone comunicazione tramite PEC e riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
2. Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui APAC, per gravi e ripetute inadempienze del Fornitore, sia obbligata a risolvere la presente Convenzione, ha il diritto di incamerare definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. È facoltà di APAC procedere alla risoluzione della Convenzione, nei seguenti casi:
    a. qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
    b. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
    c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
    d. per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta;
    e. qualora siano intentate azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, contro le Amministrazioni Contraenti e/o APAC;

f. in caso di subappalto non autorizzato;
g. qualora sia stato ceduto, in tutto o in parte, il contratto a terzi;
h. per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 26 della presente Convenzione;
i. qualora vi sia stata l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 22 della Convenzione;
j. qualora siano state effettuate verifiche negative di cui al precedente articolo 10;
k. per la violazione delle deliberazioni della Autorità per l'energia elettrica il Gas e il sistema idrico;
l. la violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, di cui al successivo art. 30.

4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, APAC ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, è applicata una penale di equivalente importo, da comunicare al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di APAC al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. APAC, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, può interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 25- RECESSO

1. E' facoltà di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, recedere unilateralmente, tramite PEC, ex art. 1671 c.c., dalla Convenzione o dall'Ordinativo di Fornitura, con almeno 30 (trenta) giorni solari di preavviso, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Fornitore, oltre al corrispettivo per l'eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

ARTICOLO 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
3. Il Fornitore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione ad APAC e al Commissariato per il Governo della Provincia di Trento.

ARTICOLO 27 – FORMA DEGLI ATTI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE

1. Le modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione, comunque denominate, sono effettuate secondo le modalità e nelle forme sottoindicate:
    a. gli incrementi dei quantitativi di contratto di cui all'articolo 3, comma 6, sono effettuati con atto di sottomissione mediante scrittura privata/scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
    b. le modifiche e integrazioni alla presente Convenzione, comunque denominate diverse da quelle di cui al precedente punto a), sono effettuate mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

ARTICOLO 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente alla presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ARTICOLO 29 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'Autorità dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ART. 30 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia,

approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del Piano Di Prevenzione Della Corruzione 2015 – 2017 della Provincia Autonoma Di Trento, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

1. A tal fine il Fornitore dà atto che APAC gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Fornitore, s'impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
2. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto di appalto, di cui al precedente art. 24. APAC, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 31 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'APAC e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Trento, lì ___ ___

APAC

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ della Società dichiara:

- di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
- di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

  Articolo 6 - Obbligazioni generali del Fornitore,

  Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore,

  Articolo 8 - Obblighi del Fornitore derivanti dal rapporto di lavoro,

  Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto,

  Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa,

  Articolo 25 - Recesso,

  Articolo 28 - Definizione delle controversie,

  Articolo 30 - Disposizioni Anticorruzione.

Trento lì_____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante